

PROTOCOLLO D'INTESA

**TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO**

E

**REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI
Ufficio di supporto: Pari Opportunità**

**per
lo scambio di informazioni relative
alle organizzazioni di volontariato**

TRA

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo, codice fiscale 06363391001, (di seguito denominata "Agenzia" o, congiuntamente alla Regione Abruzzo, "le Parti"), con sede in L'Aquila, Via Zara, n. 10/12, rappresentata dal Direttore Regionale, dott.ssa Rossella Rotondo.

E

La Regione Abruzzo, Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali, Ufficio di Supporto Pari Opportunità, codice fiscale 80003170661 di seguito denominato "Regione" o, congiuntamente all'Agenzia delle Entrate, "le Parti"), con sede in L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci, 6 – Palazzo Ignazio Silone, rappresentata dal Direttore, Avv. Gianluca Caruso

PREMESSO CHE

- La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà, ne propone lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.
- Le organizzazioni di volontariato sono regolate dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, "Legge-quadro sul volontariato", la quale stabilisce i principi a cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
- L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della propria *mission* istituzionale, è impegnata nel promuovere la diffusione della cultura della legalità fiscale e, al fine di ottimizzare il livello della *tax compliance*, intende garantire ai contribuenti il miglior livello di assistenza e supporto nell'assolvimento dei propri adempimenti.
- Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, possono usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'Iva e le altre imposte indirette.
- Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti interessati devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), presentando una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, adempimento non richiesto alle cosiddette "Onlus di diritto":
 - le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 11 agosto 1991, n. 266) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto del Ministero delle Finanze - 25 maggio 1995.

◦ le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 26 febbraio 1987, n. 49)

◦ le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 8 novembre 1991, n. 381)

◦ i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

➤ La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi sanciti dalla predetta legge n. 266/1991, ha emanato la legge regionale 12 agosto 1993, n. 37, la cui finalità è quella di riconoscere e favorire la funzione del volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, favorendone lo sviluppo, salvaguardandone la piena autonomia e favorendone la crescita.

➤ La Regione Abruzzo ha disciplinato l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato e l'iscrizione a tali registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Ha, inoltre, suddiviso il registro regionale nelle quattro province di appartenenza (L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti) che a loro volta sono state suddivise in quattro settori di attività (Socio-sanitario, Sicurezza sociale, Culturale, Protezione civile e ambientale).

➤ Con Decreto del Ministero delle Finanze - 25 maggio 1995 – sono stati fissati i *"Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato"*, che condizionano l'iscrizione nei registri istituiti dalla Regione, il cui adempimento non è richiesto alle cosiddette “Onlus di diritto”:

➤ Per evitare che soggetti privi dei requisiti possano accedere ai benefici fiscali, prima di consentire la loro iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, l'Agenzia delle Entrate, sul versante della prevenzione e repressione di fenomeni di evasione/elusione fiscale, vigila sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali, effettuando un controllo sulla regolarità della compilazione del modello di comunicazione e sulla sussistenza degli stessi requisiti.

➤ Con riferimento ai controlli rientranti nel comparto degli enti non commerciali, delle ONLUS e di altri soggetti che usufruiscono di regimi agevolativi, l'Agenzia riserva una particolare attenzione alle attività tese ad individuare i soggetti che apparentemente si presentano come “non profit” ovvero formalmente si qualificano “ONLUS”, dissimulando invero vere e proprie attività commerciali ovvero non perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, prevedendo la promozione di forme di collaborazione con gli enti territoriali tramite specifici protocolli d'intesa aventi ad oggetto lo scambio di informazioni relative alle organizzazioni di volontariato e l'analisi congiunta delle criticità nel comparto al fine di intraprendere le azioni di rispettiva competenza dirette a migliorare la proficuità dei controlli (circolare n. 25/E del 31 luglio 2013 – Agenzia delle Entrate).

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto)

La Direzione Regionale dell'Abruzzo dell'Agenzia delle Entrate e la Direzione Regionale Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali della Regione Abruzzo concordano di attuare modalità operative finalizzate allo scambio in via telematica e documentale di informazioni relative alle organizzazioni di volontariato, promuovendo, altresì, un tavolo tecnico per l'analisi congiunta delle criticità nel comparto al fine di intraprendere le azioni di rispettiva competenza dirette a migliorare la proficuità dei controlli sulla regolarità della iscrizione nei registri generali e sulla sussistenza dei requisiti per fruire dei regimi agevolativi.

Art. 2

Modalità operative

L'Agenzia fornisce alla Regione in relazione ai soggetti iscritti nei registri istituiti ai sensi della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37, informazioni e documentazione in possesso della banca dati dell'Anagrafe Tributaria e della banca dati speciale dell'Anagrafe delle ONLUS, finalizzate ai controlli previsti dalla predetta legge regionale.

La Regione fornisce all'Agenzia informazioni e documentazione contabile ed extracontabile relativa ai soggetti iscritti nei registri istituiti ai sensi della predetta legge regionale n. 37/1993, al fine di consentire all'Agenzia la verifica del possesso dei requisiti per poter usufruire di agevolazioni fiscali e di regimi tributari agevolati per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'Iva e le altre imposte indirette.

Art. 3

(Obblighi)

La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e la Regione Abruzzo – Direzione Regionale Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e di quanto previsto dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 rubricato "Trasmissione e documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni".

Art. 4

(Caselle di posta elettronica)

La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e Direzione Regionale Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali della Regione Abruzzo si scambieranno gli indirizzi delle caselle di Posta Elettronica, anche certificata, relative alle rispettive strutture interessate a tale servizio.

Art. 5

(Coordinamento delle attività)

Per il coordinamento regionale di eventuali problematiche relative all'attività in questione si dovrà far riferimento, rispettivamente, all'Ufficio Accertamento e Riscossione della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Abruzzo e all'Ufficio di Supporto "Pari Opportunità" della Direzione Regionale Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali della Regione Abruzzo, nelle persone dei funzionari che le parti si impegnano a nominare a seguito della firma del presente protocollo, dando vita al tavolo tecnico previsto all'articolo 1.

Art. 6

(Durata)


Il presente protocollo d'intesa ha validità annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intende, fin da ora, tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga diverso accordo tra le parti.

L'Aquila,

AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Direttore Regionale dell'Abruzzo

(Rossella Rotondo)



REGIONE ABRUZZO

Il Direttore Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali

(Gianluca Caruso)

